

REGOLAMENTO (CE) N. 1778/2001 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per una denominazione notificata dal governo italiano a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola.
- (2) In esito all'esame delle informazioni complementari, la Commissione ha sottoposto due volte la domanda di registrazione al parere del comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, che in entrambi i casi ha espresso parere favorevole alla registrazione della denominazione.
- (3) La materia prima utilizzata per il prodotto in causa proviene da suini che appartengono alla categoria del suino pesante italiano. Essi sono allevati nella zona di produzione e ricevono un'alimentazione particolare, basata sui cereali locali e sui sottoprodotti delle attività casearie locali. Trattandosi di una denominazione tradizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, bisogna far riferimento alla zona tradizionale di produzione, a prescindere dalla sua estensione. Si può pertanto affermare che la denominazione in oggetto designa un prodotto agricolo originario di una regione determinata e che la sua qualità o le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, come previsto all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento citato.
- (4) La denominazione di cui si chiede la registrazione non è il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato al nome del luogo o della regione in cui tale

prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Non può pertanto essere considerato come una denominazione divenuta generica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

- (5) La denominazione di cui si chiede la registrazione è protetta tramite accordi bilaterali tra l'Italia e, rispettivamente, la Germania, l'Austria, la Francia e la Spagna.
- (6) Ne consegue che la domanda di registrazione di questa denominazione è conforme agli articoli sopra citati. Tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio ⁽⁴⁾,
- (7) Il comitato previsto all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾, quest'ultima ha sottoposto al Consiglio una proposta di misure da applicare e ne ha informato il Parlamento. Poiché il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi previsto all'articolo 15, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2081/92, le misure proposte sono adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 3.
⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

Prodotti a base di carne

ITALIA

— Salamini italiani alla cacciatora (DOP)
